Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 15/10/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 11/8/2015 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- il rimborso dell'importo complessivo di € 1.119,24, determinato secondo il criterio *pro rata temporis,* a titolo di "commissioni e premio assicurativo" non maturati, al netto dell'importo rimborsato in sede di conteggio estintivo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la correttezza dell'importo rimborsato in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni rete distributiva, corrispondente a quello che risulta nel "Piano Annuale";
- la non rimborsabilità dei premi assicurativi, non essendo stato il relativo costo posto a carico del cliente;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria. Al riguardo, ritiene che la sentenza *Lexitor* sia applicabile esclusivamente ai finanziamenti in essere e non a quelli già estinti, come quello in esame; inoltre, osserva come l'interpretazione fornita dalla Corte alla direttiva europea non possa essere trasposta *sic et simpliciter* nell'ambito della normativa italiana, quest'ultima del tutto chiara nell'escludere i costi *up front* da qualsivoglia obbligo restitutorio, come confermato dagli orientamenti uniformi e

univoci dell'ABF. A supporto, richiama la sentenza n. 10489/19 del Tribunale di Napoli, che ha escluso la natura *self executing* della direttiva oggetto della sentenza interpretativa della Corte. Fa infine presente che il criterio preferibile per l'eventuale retrocessione dei costi *up front* dovrebbe essere quello della curva degli interessi, come riconosciuto dal Collegio di Coordinamento con pronuncia n. 26525/19.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". Ciò in quanto "*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva*";
- "*Priva di giuridico fondamento"* si rivela l'opinione che sostiene una presunta "*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125* sexies *TUB […], per la semplice ragione che la stessa* [Direttiva]*, lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125* sexies *TUB) disapplicabile dal giudicante* in parte qua *(per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi* up front*) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi* up front*) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche*".

- "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"* valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Nel caso di specie, il Collegio accerta, la natura *up front* delle spese di istruttoria, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Per quanto riguarda le "commissioni rete distributiva", osserva il Collegio che l'opacità della relativa clausola contrattuale – recante l'indicazione promiscua delle attività remunerate – risulta superata dalla circostanza che il contratto fissa la percentuale in cui tali commissioni sono rimborsabili, in caso di estinzione anticipata, secondo l'allegato "Piano annuale di rimborso", sottoscritto dal cliente, ripartendo preventivamente i relativi oneri fra costi up front e costi recurring (cfr. Collegio di Coordinamento, dec. n. 10003/2016; Coll. Bari, decisioni nn. 3084/2017, 3271/2017, 3275/2017, 8450/17, 3087/2018). In proposito, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, alla componente *recurring* si continuano ad applicare i criteri contrattuali (ristoro del 60% della commissione come indicato nel piano annuale di rimborso); la componente *up-front* (restante 40%) è, invece, rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 9508/20).

Non sono rimborsabili gli oneri assicurativi, non risultando il relativo costo posto a carico del cliente.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento	108
rate scadute	45
rate residue	*63*

TAN	*5,85%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*58,33%*
- in proporzione alla quota	*36,66%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	spese di istruttoria	*(up front)*	€ 450,00	*€ 262,50* ○	€ 164,98 ◉	○		€ 164,98
○	comm. rete distr. 60%	*(recurring)*	€ 1.414,91	*€ 825,36* ○	*€ 518,74* ○	◉	€ 517,65	€ 517,65	€ 0,00
○	comm. rete distr. 40%	*(up front)*	€ 943,27	*€ 550,24* ○	€ 345,83 ◉	○		€ 345,83
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 510,81**
interessi legali	no

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 510,81.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS